



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.0002036/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VII Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza, Studi
Legali e Legislativi

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Procedura di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale". Reg. Gen. n. 504

Ad iniziativa dei consiglieri Paola Raia e Sergio Nappi.

Depositata in data 28 gennaio 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 30 GEN. 2014

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

IX Legislatura

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere regionale

On. Sergio Nappi

Paolo Rota

“Procedura di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale”

Articolo 1

“Funzioni della Regione”

1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale, relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dei titoli II e III del decreto legislativo n. 3 del 3 aprile 2006.

2. In particolare spettano alla Regione i seguenti compiti:

- a) predisposizione di direttive nell'ambito previsto dalle normative statali;
- b) formulazione di linee guida di indirizzo tecnico-amministrativo in materia di valutazione ambientale;
- c) svolgimento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi di livello regionale o provinciale;
- d) svolgimento delle valutazioni di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi che interessano i territori di più province o che rivestono un interesse regionale sul piano ambientale, programmatico, economico e sociale.

3. Le procedure di valutazione ambientale strategica e di impatto ambientale si concludono, sulla base dell'attività istruttoria, con atto deliberativo assunto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

“Valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale - Funzioni degli enti locali”

1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alle province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alle province tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo regionale e lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi di valenza provinciale.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi da parte della Giunta regionale entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le specifiche categorie di opere, tra quelle regolamentate dalle direttive comunitarie vigenti, da attribuire alla competenza delle province. Prima della sua approvazione definitiva l'atto di indirizzo e coordinamento è inviato al Consiglio regionale per l'espressione del parere della competente Commissione. Il parere della Commissione è reso entro trenta giorni dalla richiesta; in caso contrario si prescinde dal parere.

Articolo 3

La presente legge si applica anche alle procedure di valutazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Meh
RB



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

La presente proposta di legge scaturisce dalla esigenza di "completare" la procedura di valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale, prevedendo che tali procedimenti amministrativi si concludano, sulla base dell'attività istruttoria, con un atto deliberativo assunto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente.

La normativa proposta è stata già adottata dalla Regione Sardegna; la Corte Costituzionale, con sentenza numero 81 del 2013, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. In tale sentenza, la Corte ha chiarito che la VIA è attività di particolare complessità, nella quale confluiscono sia verifiche di natura tecnica sia valutazioni di tipo politico, volte, quest'ultime, a bilanciare fra loro più interessi pubblici, quali la tutela ambientale, il governo del territorio e lo sviluppo economico.

Questa complessità - che comporta che il potere decisionale della Giunta tenga conto dell'attività istruttoria svolta dai dirigenti regionali - fa sì che le previsioni della presente proposta di legge siano perfettamente legittime, non violando esse il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa. L'individuazione dell'esatta delimitazione tra atti da ricondurre alle funzioni dell'organo politico e atti da ricondurre alla sfera della dirigenza amministrativa - precisa la Corte - spetta sempre al legislatore (regionale).

Sulla scorta di ciò si può quindi valutare di introdurre nell'ordinamento regionale campano una disposizione di tenore analogo, con la quale si preveda che l'istruttoria VIA sia effettuata dall'organo tecnico e che la decisione finale sia assunta, invece, con delibera di Giunta.

Handwritten signature

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 504



Consiglio Regionale della Campania

. Relazione finanziaria

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Meh
R